

Pensione di anzianità e rioccupazione: così i chiarimenti dell'Inps

Maria Magri *Esperta in materia previdenziale*



La ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico qualora il lavoratore si rioccupi presso lo stesso o un altro datore di lavoro

Inps - Circolare 10.7.2009, n. 89

L'Inps, con circolare n. 89/2009, ha chiarito che la ripresa dell'attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico e che l'effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

Come è noto, l'art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Il Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Peraltro, da qualche anno l'Inps si è soffermato sul concetto di «cessazione del rapporto di lavoro» ai fini del conseguimento della pensione di anzianità e dell'ammissibilità del successivo reimpiego presso lo stesso datore di lavoro.

A tale riguardo, ha affermato che costituirebbero indici di una sospensione del rapporto e non di una vera cessazione, sia l'assenza di un congruo periodo di intervallo tra la data di decorrenza della pensione e la data di riassunzione, sia l'identità di mansioni svolte nel nuovo rapporto con lo

stesso datore di lavoro rispetto a quelle espletate in precedenza.

La tesi dell'Inps ha suscitato notevole perplessità sotto più profili.

In primo luogo, infatti, nessuna delle due condizioni è prevista da norme ai fini della legittimità della ripresa dell'attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro dopo il pensionamento: anzi, le stesse appaiono prive di coerenza con la disciplina legale del cumulo tra pensione e redditi da lavoro (ormai totalmente liberalizzato).

In secondo luogo, ciò ha comportato una sorta di ingerenza nelle scelte gestionali delle aziende (specie quando si pretende il mutamento di mansioni).

Infine, si è così determinato un rischio per le imprese e per i lavoratori, in termini quanto alle prime di modifica improvvisa del regime delle assunzioni, quanto ai secondi addirittura di revoca del trattamento pensionistico.

Infine, tale interpretazione ha avuto un ritorno negativo per lo Stato, per il rientro nel «nero» di attività lavorative nel frattempo emerse proprio grazie all'ampliamento delle possibilità di cumulo con il reddito per i pensionati.

In considerazione di tutto quanto sopra, le organizzazioni rappresentative delle aziende sono più volte intervenute presso il Ministero del lavoro e l'Inps per la modifica dell'orientamento.

Gli interventi del Ministero e dell'Inps

Gli interventi hanno finalmente ottenuto in questi giorni l'auspicato risultato positivo.

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpellato n. 19 del 20 marzo 2009 (si veda *Guida al lavoro* n. 14/2009, pag. 116), ha infatti precisato che, in caso di riassunzione di un pensionato di anzianità presso lo stesso o diverso datore di lavoro, il solo elemento necessario è la soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.

Con circolare n. 89 del 10 luglio 2009 l'Inps,

La circolare Inps segue i chiarimenti del Ministero

sulla scorta del suddetto interpello ed anche in risposta alle numerose richieste di chiarimenti poste dalle Sedi periferiche in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro, ha precisato quanto segue.

Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico

Come sopra detto, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.

Considerazioni simili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia, nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente.

Inoltre, l'Inps conferma che il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

Nel rispetto di quanto sopra detto, l'Inps afferma

che è possibile liquidare il trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro.

Al riguardo, *al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto*: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.

Il Ministero del lavoro, infatti, nella suddetta risposta ad interpello, in coerenza con i precedenti giurisprudenziali in materia nonché con molteplici decisioni del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (in cui è rappresentata anche Confindustria), *non ha opportunamente ritenuto necessario subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego*.

Decorrenza dei nuovi criteri

Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della circolare saranno definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.

Del pari, saranno definite in conformità alle nuove istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

In conformità ai predetti principi saranno riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

Il testo della circolare

Sommario

La ripresa dell'attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione

Inps - Circolare 10 luglio 2009, n. 89

Oggetto: Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell'attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti

1. Premessa

Come è noto, l'art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30.4.1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività

lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Il Dlgs 30.12.1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha

altresi esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro.

Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello prot. n. 25/1/0003906 del 20.3.2009 da parte del Dicastero del lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.

2. Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico

Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 2.10.1970, al punto 3, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

La *ratio* della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata.

Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità. Il Ministero del lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha confermato al riguardo che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, «risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa».

Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione «deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente» (circ. n. 65 del 6.3.1995, punto 3).

Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della

circolare n. 97 del 5.4.1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

3. Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

Nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con circolare n. 97 del 5.4.1995, punto 2.

Al riguardo, al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc. Il Dicastero del lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.

Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

In conformità ai predetti principi, devono altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.